

DELIBERA N. 2/21/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ' GLOBE POSTAL SERVICE PER
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA 621/15/CONS IN
MATERIA DI RESTITUZIONE DEGLI INVII RINVENUTI NELLA RETE DI
POSTE ITALIANE**

NELLA riunione di Consiglio del 5 gennaio 2021;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* (di seguito, *“legge n. 689/1981”*);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 385/13/CONS, del 20 giugno 2013, e, in particolare, l'allegato A alla stessa recante, *“Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane”*;

“VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS”.

VISTA la delibera n. 621/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante *“Condizioni giuridiche ed economiche di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane”* come modificata dalla delibera n. 553/18/CONS, e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- l'articolo 3, comma 1, che prevede *“Poste Italiane trasmette all'AO apposita comunicazione recante l'indicazione del numero di invii rinvenuti. Le successive comunicazioni sono trasmesse da Poste Italiane almeno ogni sette giorni solari”*;

- l'articolo 3, comma 2, che prevede *“Entro 30 giorni dalla data della prima comunicazione di cui al comma 1, l'AO ha facoltà di concludere un accordo individuale con Poste Italiane che disciplini le condizioni del servizio di restituzione”*;

- l'articolo 3, comma 3, che stabilisce *“In caso di mancato accordo, decorso il termine di cui al comma 2, l'AO è obbligato a sottoscrivere le CGC che avranno effetto dalla data della prima comunicazione di cui al comma 1”*;

- l'articolo 3 bis, comma 4, che nel caso di superamento del valore soglia, definito dall'art. 1, comma 1, lettera h), di corrispondenza rinvenuta della rete di Poste Italiane, stabilisce che : *“l'AO, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3, è obbligato a negoziare con Poste Italiane un accordo che disciplini le condizioni del servizio di accesso alla sua rete di raccolta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 384/17/CONS”*;

- l'articolo 4, comma 2, laddove prevede che *“Le violazioni delle disposizioni e delle tempistiche previste dalle procedure per la restituzione degli invii e per il servizio di accesso in raccolta di cui agli articoli 3 e 3 bis, ove determinino un ingiustificato e grave disagio all'utenza, costituiscono violazioni degli obblighi connessi all'espletamento dei servizi postali sanzionabili ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e, laddove reiterate, possono comportare altresì la sospensione o la revoca del titolo abilitativo secondo quanto previsto nell'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, recante “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali”*;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante *“Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* e, in particolare, l'Allegato A;

VISTO l'atto n. 19/20/DSP del 22 luglio 2020, notificato alla Società in data 23 luglio 2020, con il quale è stata contestata alla società Globe Postal Service (di seguito, GPS, la Società o la Parte) la violazione dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 621/15/CONS, in base alla relazione preistruttoria del 30 aprile 2020;

VISTA la successiva relazione preistruttoria del 7 luglio 2020 dalla quale emergono nuovi e ulteriori elementi rispetto a quelli indicati nella relazione del 30 aprile 2020 e poi considerati ai fini della predisposizione dell'atto di contestazione n. 29/20/DSP;

CONSIDERATO che alla luce dei nuovi elementi emersi nella suddetta relazione preistruttoria si configura una diversa condotta illecita, sempre in violazione delle previsioni della delibera n. 621/15/CONS, ma di maggiore rilevanza e gravità in considerazione dell'ammontare degli invii rinvenuti nella rete di Poste Italiane;

CONSIDERATO, infatti, che, come ricordato all'operatore nella nota di questa Autorità inviata all'operatore in data 11 maggio 2020, GPS nell'anno 2019 ha superato la soglia di corrispondenza rinvenuta nella rete di Poste Italiane, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera h), della delibera 621/15/CONS, oltre la quale sussiste l'obbligo dell'operatore di negoziare un accordo sulle condizioni del servizio di accesso alla rete di raccolta di Poste Italiane, come previsto dal citato articolo 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS;

CONSIDERATO che GPS, come risulta degli elementi indicati nella relazione preistruttoria del 7 luglio 2019, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS, non ha ottemperato all'obbligo di negoziare un accordo con Poste Italiane sul servizio di accesso alla sua rete di raccolta;

VISTO l'atto n. 29/20/DSP dell'11 settembre 2020, notificato in data 14 settembre 2020, con il quale, sulla base delle predette considerazioni, è stata contestata a GPS la violazione dell'art. 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS;

CONSIDERATO che GPS non ha presentato memorie difensive, né con riferimento all'atto di contestazione n. 19/20/DSP, né con riferimento al successivo atto di contestazione n. 29/20/DSP;

CONSIDERATO che GPS non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

In data 23 luglio 2020 è stato notificato alla Società l'atto di contestazione n. 19/20/DSP, del 22 luglio 2020, al quale è stata allegata la relazione preistruttoria del 30 aprile 2020.

GPS, contrariamente a quanto espressamente previsto dall'articolo 3, comma 3, della delibera n. 621/15/CONS, non aveva adempiuto l'obbligo di sottoscrivere le CGS con Poste Italiane. All'esito infatti dell'attività di verifica, svolta da Poste Italiane era emerso che molti operatori, tra cui GPS, ancora non avevano provveduto a sottoscrivere la nuova documentazione contrattuale per i rinvenimenti degli invii postali nella propria rete, né tantomeno a corrispondere gli importi dovuti e a ritirare gli invii.

Nella relazione, richiesta dall'Autorità, sull'adempimento da parte degli operatori, nel corso del 2019, dell'obbligo di aderire alle CGC, Poste Italiane confermava il persistere di comportamenti inadempienti rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione segnalando, in particolare, la gravità della condotta dell'operatore GPS. L'Autorità, con nota del 4 marzo 2020, chiedeva a GPS maggiori elementi informativi sull'inadempimento alle previsioni della delibera n. 621/15/CONS.

GPS, nella nota di riscontro del 23 marzo 2020, non forniva alcuna prova di aver sottoscritto le CGC per il ritiro e/o il pagamento degli invii rinvenuti come prescritto dalla delibera n. 621/15/CONS, limitandosi ad affermare che con il fornitore del servizio universale erano *“in corso specifiche interlocuzioni a scopo risolutivo”*;

Non risultando essere stato stipulato un accordo, né potendo assumere alcun valore le dichiarazioni della parte sulle trattative in corso, è stata contestata, con atto n. 19/20/DSP, alla Società la violazione dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 621/15/CONS.

La Società non ha presentato memorie difensive entro il termine assegnato di trenta giorni dalla notifica della contestazione.

Successivamente, sempre con riferimento al rispetto delle previsioni della delibera n. 621/15/CONS, sono intervenuti ulteriori elementi.

In data 11 maggio 2020, in un momento successivo, dunque, alla redazione della preistruttoria del 30 aprile 2020 considerata ai fini della contestazione n. 19/20/DSP, l'Autorità comunicava a GPS che, sulla base dei dati relativi ai volumi di invii postali gestiti nel 2019, gli invii postali di GPS rinvenuti nella rete di Poste Italiane avevano superato la soglia prevista dall'art. 1, comma 1, lett. h) della delibera 621/15/CONS, perché, rispetto al totale degli invii gestiti dalla Società, la percentuale degli invii rinvenuti era pari al 25,4%.

Con la medesima nota l'Autorità, dopo aver ricordato le prescrizioni della regolamentazione in materia, vale a dire l'art. 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS che prevede, in caso di superamento della soglia, l'obbligo di negoziare, entro 30 giorni, con Poste Italiane un accordo di accesso alla rete di raccolta di quest'ultima, ha intimato alla parte di avviare la prescritta negoziazione e di comunicarne l'esito entro e non il termine di trenta giorni.

In risposta, la Società inviava una nota con la quale contestava genericamente, senza fornire prova o comunque elementi di prova, il dato comunicato da Poste Italiane, circa la percentuale di invii postali rinvenuti nella sua rete nonché il ritardo nella restituzione degli invii, senza tuttavia manifestare la propria volontà di avviare la negoziazione prevista dall'art. 3 bis, comma 4, della delibera 621/15/CONS per stipulare con Poste Italiane un accordo. La mancata ottemperanza all'obbligo di negoziare un accordo, come già detto, integra la violazione prevista dall'art 3 bis,

comma 4, della delibera n. 621/15/CONS, sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Sulla base di tali premesse, in data 14 settembre 2020, veniva notificato a GPS l'atto n. 29/20/DSP, dell'11 settembre 2020, con cui si contestava la violazione dell'obbligo di negoziare con Poste Italiane un accordo per i servizi di accesso alla rete di raccolta, ai sensi dell'art.3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS.

2. Deduzioni difensive

La società GPS non si è avvalsa della facoltà "di presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché di chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento.

Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

Come già ricordato, l'Autorità, in data 11 maggio 2020, aveva già ammonito la Società a regolarizzare la propria posizione. Nella predetta nota si comunicava, infatti, che, sulla base dei dati raccolti, la percentuale di invii postali di GPS rinvenuti nella rete di Poste Italiane nel corso del 2019, rispetto al totale degli invii gestiti dalla Società, aveva superato il valore soglia, in quanto tale rapporto ha raggiunto il valore del 25,4%.

Con la medesima nota, inoltre, l'Autorità invitava la Società a dare adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS), vale a dire a negoziare con Poste Italiane un accordo per disciplinare le condizioni del servizio di accesso alla rete di raccolta di Poste Italiane, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 384/17/CONS. A tal fine, nella medesima nota, si assegnava a GPS il termine di trenta giorni per adempiere l'obbligo di negoziazione di cui all'art. 3-bis, comma 4, della delibera 621/15/CONS, e si chiedeva alla medesima Società di comunicare l'esito della negoziazione entro e non oltre lo scadere del medesimo termine.

Nella nota di riscontro del 23 giugno 2020, GPS non forniva alcun riscontro sull'adempimento dell'obbligo di negoziare con Poste Italiane, limitandosi a contestare il dato sull'ammontare degli invii rinvenuti, peraltro senza fornire alcun elemento o documentazione che suffragasse le sue affermazioni, confermando quindi di non voler regolarizzare la propria posizione, avviando le procedure previste dall'art. 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS nonostante, si ripete, il richiamo da parte dell'Autorità.

La violazione contestata è oggettivamente, e inconfutabilmente, sussistente: il valore - soglia di invii, indicato a dall'art. 1, comma 1, lettera h), è stato superato e la parte non ha rispettato l'obbligo di negoziare un accordo per l'accesso alla rete di recapito di Poste Italiane.

La Società è, dunque, responsabile della violazione dell'art.3 bis, comma 4, della delibera 621/15/CONS, secondo cui *"Nel caso di superamento della soglia, l'AO, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3, è obbligato a negoziare con*

Poste Italiane un accordo che disciplini le condizioni del servizio di accesso alla sua rete di raccolta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 384/17/CONS";

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risulta accertata la violazione da parte di GPS dell'articolo 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS;

RITENUTO che la suddetta violazione sia sanzionabile ai sensi dell'art. 4, comma 2, della delibera n.621/15/CONS e dell'art. 21, comma 6, del d. lgs. n. 261/1999, a norma del quale *“chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila a centomila euro”*;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981:

A) Gravità della violazione

Sotto il profilo della gravità della violazione, la mancata negoziazione di un accordo - nel caso di superamento della soglia di rinvenimenti nella rete di Poste Italiane - che disciplini le condizioni del servizio di accesso alla sua rete di raccolta, oltre a violare le prescrizioni della delibera n. 621/15/CONS, si pone in aperto contrasto con i principi volti a garantire la tutela dell'utenza.

La mancanza di un accordo con Poste Italiane, sia attraverso l'adesione alle CGC, sia, una volta superato il valore soglia, attraverso la negoziazione e la stipulazione di un accordo per l'accesso alla rete, determina l'impossibilità oggettiva di recapitare ai destinatari gli invii che i mittenti hanno affidato all'operatore. La condotta produce un pregiudizio sia nei confronti dei mittenti, che hanno comunque corrisposto il dovuto per un servizio che non è stato effettuato, sia per i mittenti, ai quali è impedito di ricevere le comunicazioni a loro destinate.

B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Con riferimento all'opera svolta dall'agente va considerato che la Società, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, non si è in alcun modo attivata al fine di eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa. Per tali motivi e in conformità a quanto previsto nelle Linee guida in materia di quantificazioni delle sanzioni amministrative, nei confronti di GPS non è applicabile il minimo edittale.

C) Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, la Società in precedenza non risulta essere stata sanzionata dall'Autorità.

In base alle informazioni contenute nella visura camerale ordinaria, estratta dalla banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, la Società risulta essere una micro impresa, dotata di 6 dipendenti.

D) Condizioni economiche dell’agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, si ritiene che siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto: nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile (al 31/12/2019), l’importo iscritto alla voce ricavi delle vendite e delle prestazioni è pari a 1 mln 700 mila euro. Per tale ragione, in sede di valutazione della quantificazione dell’importo della sanzione si terrà conto che, sulla base del fatturato, si tratta di una microimpresa.

RITENUTO di dover determinare l’importo della sanzione amministrativa per la condotta violativa accertata nella misura pari a tre volte il minimo edittale, di seguito indicata, ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

1. euro 15.000,00 (quindicimila/00), per aver violato l’articolo 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS come modificata dalla delibera n. 553/18/CONS che prevede *“Nel caso di superamento della soglia, l’AO, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3, è obbligato a negoziare con Poste Italiane un accordo che disciplini le condizioni del servizio di accesso alla sua rete di raccolta, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 384/17/CONS”*;

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

ACCERTA

che la società Globe Postal Service S.r.l., con sede legale in via di San Claudio, 69 - 00186 Roma, ha violato l’articolo 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS;

ORDINA

alla medesima società di pagare la somma complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale *“Sanzione*



amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 2/21/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 2/21/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone